

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2990/74 DEL CONSIGLIO****del 26 novembre 1974****recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, per i prodotti oggetto del presente regolamento, la produzione nella Comunità è attualmente insufficiente o inesistente e che i produttori non possono coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi solo parzialmente in certi casi, a causa, in particolare, dell'esistenza di una produzione comunitaria, o totalmente in altri casi;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica nei settori interessati, è opportuno prendere tali misure di sospensione solo a titolo

temporaneo, fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti menzionati nelle tabelle riportate in allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Queste sospensioni sono applicabili:

- dal 1° gennaio al 30 giugno 1975 per i prodotti elencati nella tabella I;
- dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975 per i prodotti elencati nella tabella II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1974.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. LECANUET

## ALLEGATO

## TABELLA I

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi
ex 29.02 A III	Bromuro di vinile	sospensione totale
ex 29.03 B II	Nitrometano	sospensione totale
ex 29.15 A IV a)	Acido sebacico	sospensione totale
ex 29.15 C III	Anidride tetracloroftalica	sospensione totale
ex 29.26 A I	Immide ortosolfobenzoica (saccarina)	8 %
ex 29.27	(-)-2-Acetammide-2-vanillilpropionitrile	sospensione totale
ex 29.29	Acido (-)-2-(3,4-diidrossibenzil)-2-idrazinopropionico	sospensione totale
ex 29.35 Q	(-)-1-ter-butilammino-3-(4-morfolino-1,2,5-tiadiazol-3-ilossi)-propan-2-olo	sospensione totale
ex 29.35 Q	Idomethacin (acido 1-(4-clorobenzoil)-5-metosso-2-metilindol-3-ilacetico)	sospensione totale
ex 29.35 Q	2-Picolina	sospensione totale
ex 29.35 Q	Metil-3-ammino-5,6-dicloropirozina-2-carbossilato	sospensione totale
ex 29.39 D II	Triamcinolonacetone-21-(2,2-dimetilbutirrato); triamcinolonacetone; triamcinolone diacetato	10 %
ex 29.44 C	7-ammino-3-metil-8-osso-5-tia-1-arabiciclo [4,2,0] otto-2-en-2-carbossilato di 4'-nitrobenzil e suoi sali	sospensione totale
32.01 A	Estratti per concia di mimosa	sospensione totale
ex 32.01 D	Estratti tannanti derivati dal gambier e dai frutti del mirabolano	sospensione totale
ex 32.07 B	Policarbonato con un tenore di nero di carbonio non inferiore in peso al 22 % e non superiore al 28 %	sospensione totale
ex 38.03 B	Montmorillonite attivata all'acido che all'esame di diffrazione della polvere mediante raggi X, mostra quattro linee principali corrispondenti a spazi cristallini inter-planari (valori d) di 0,44, 0,40, 0,33 e 0,25 nanometri, in cui la linea corrispondente a 0,40 nanometri è la più intensa	sospensione totale
ex 39.01 C VII	Fogli poliimmidici	sospensione totale
ex 39.02 C XIV a)	Copolimero costituito da cloruro di vinile in una delle forme previste dalla nota 3 a) del capitolo 39 con un tenore, in peso, di cloruro di vinile non inferiore al 90 % e non superiore al 92 %, di acetato di vinile non inferiore al 2 % e non superiore al 4 % e di alcole vinilico non inferiore al 4 % e non superiore all'8 %	sospensione totale
ex 39.02 C XIV a)	Copolimeri di fluoruro di vinilidene ed esafluoropropilene in una delle forme previste dalla nota 3 a) e b) del capitolo 39 destinati alla fabbricazione di pneumatici per aerei (a)	9 %
ex 41.02 B	Pelli di vacchette delle Indie (Kips), intere o senza testa e zampe, di peso netto unitario superiore a 4,5 kg e inferiore o pari a 8 kg, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione dei lavori di cuoio	sospensione totale
ex 51.01 A	Filati totalmente costituiti di acido poliglicolico	sospensione totale

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi
ex 56.01 A	Fibre tessili sintetiche di poliammide aromatica ottenuta per poli-condensazione di <i>meta</i> -fenilenediammina e di acido isoftalico	sospensione totale
ex 69.09 B	Supporti di catalizzatori formati da pezzi ceramici di cordierite porosa con sezione trasversale più o meno circolare o ovale e con lati paralleli, aventi un volume totale non inferiore a 240 millilitri e non superiore a 11 100 millilitri, dimensioni minime non inferiori a 90 millimetri e dimensioni massime non superiori a 480 millimetri, non meno di 28 canali continui per 100 mm <sup>2</sup> che corrono parallelamente all'asse principale di simmetria, l'area totale della sezione trasversale dei canali essendo non inferiore al 60 % e non superiore all'80 % dell'area complessiva della sezione trasversale	sospensione totale
ex 90.01 B	Materia consistente in uno strato polarizzante, sostenuto su uno o entrambi i lati da materiale trasparente	sospensione totale

(a) Il beneficio di questa sospensione è subordinato alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

TABELLA II

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi
ex 29.35 Q	6-Esanolide ( <i>epsilon</i> -caprolattone)	6,3 %
ex 29.38 B II	<i>D</i> - e <i>DL</i> -Pantotenato di calcio	3,5 %
ex 39.01 C III	Poliesanolide (policaprolattone)	9,6 %